



COMUNE DI TRECENTA

REGISTRO GENERALE ORDINANZE UFF. DI GIUNTA Ordinanza N. 26 del 24/04/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente a contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone-recepimento DPCM 10/4/2020 ed ordinanza Regione Veneto n.40-13/4/2020 e succ.va n.42-24.4.2020

IL SINDACO

Visto il DPCM del 01/04/2020 e l'Ordinanza sindacale n. 18 del 02/04/2020 di recepimento del predetto DPCM;

Vista l'Ordinanza n. 37 del 03/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale e l'Ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020 di recepimento della predetta Ordinanza regionale;

Visto il DPCM del 10/04/2020;

Vista l'Ordinanza n. 40 del 13/04/2020 emessa dalla Regione del Veneto in ordine alle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale vengono disposte ulteriori restrizioni atte a contrastare l'assembramento di persone;

Vista la successiva Ordinanza n. 42 del 24/04/2020;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.lgs 267/2000, il quale, testualmente cita:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”;

Preso atto che necessita recepire e divulgare il più possibile alla cittadinanza le disposizioni contenute nella predetta Ordinanza Regionale;

ORDINA

- a) è ammessa l'attività motoria e le uscite con l'animale da compagnia solo nelle immediate vicinanze di casa;
- b) restano valide tutte le misure recepite con ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020;
- c) siano recepite ed adottate le seguenti ulteriori misure a contenimento del contagio da Covid-19:
 - secondo DPCM del 10.04.2020:
SPOSTAMENTI:

1. si ricorda che resta vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
 2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o già affette da patologie di evitare di uscire dalla propria dimora fuori dai casi di stretta necessità;
 3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda di rimanere al proprio domicilio, evitare i contatti, ed informare immediatamente il proprio medico curante;
 4. soggetti in quarantena è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione;
- **secondo ordinanza Regione del Veneto n. 40 del 13/04/2020:**
1. Uscita di casa solo con mascherina e guanti (o disinfettante) ed esclusivamente da soli
 2. nei giorni 25 aprile e 1° maggio, picnic e barbecue sono ammessi solo in proprietà privata e limitata al nucleo familiare residente (NO AMICI, CONDOMINI E PARENTI);
 3. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona ed indossando mascherina e guanti (o disinfettante);
 4. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici, e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e gli altri giorni festivi;
 5. le imprese che riaprono devono seguire protocolli di sicurezza;
 6. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private dandone preventiva comunicazione al Comune
- **secondo ordinanza Regione del Veneto n. 42 del 24/04/2020:**
1. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di cartoleria e libreria, è ammessa in negozi esclusivamente dedicati e possono aprire, all'interno della Regione Veneto, esclusi festivi e prefestivi;
 2. la somministrazione di alimenti e bevande rimane ammessa esclusivamente a domicilio o con modalità "take away" cioè da asporto (es. è possibile comprare il gelato e consumarlo fuori dal locale e mantenendo le distanze di sicurezza);
 3. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali;
 4. è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici anche nei mercati settimanali oltre che nei negozi specializzati (fiorerie);
 5. è consentito l'accesso ai cimiteri per un tempo massimo di 15 minuti con le seguenti modalità: il lunedì e mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 nel cimitero di Trecenta, l'accesso è consentito per un max di 10 persone per volta, martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel cimitero di Sariano, l'accesso è consentito per un max di 5 persone per volta, il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 nel cimitero di Pissatola, l'accesso è consentito per un max di 3 persone per volta, con un vincolo di massimo 10 persone per le cerimonie funebri; l'accesso sarà regolato dal custode ed è obbligatorio l'uso di guanti e mascherina;

Restano ferme tutte le indicazioni generali ovvero:

- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello di residenza o domicilio;
 - uscire da casa solo per motivi di urgenza, lavoro o per fare la spesa o esigenze di salute;
 - l'uso obbligatorio di mascherine e guanti (o soluzione igienizzante in alternativa), rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, e divieto assoluto di assembramenti;
- d) che sia diffuso in modo capillare l'avviso che fa parte integrante della presente;

AVVERTE

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dal 24/04/2020 fino a tutto il 03/05/2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

La violazione delle presenti disposizioni comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge n. 19 del 2020;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota a tutta la cittadinanza mediante pubblici avvisi, social e pubblicazione all'albo pretorio online;
- che copia della presente Ordinanza sia trasmessa via pec a:
 - S.E. Prefetto di Rovigo protocollo.prefro@pec.interno.it;
 - Stazione Carabinieri di Trecenta tro25907@pec.carabinieri.it;
 - Comando Compagnia Carabinieri Castelmassa tro23461@pec.carabinieri.it;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Dalla Residenza Municipale, 24/04/2020

IL SINDACO

Antonio Laruccia



RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI VALIDE DAL 24/04/2020 AL 03/05/2020:

- a) come già stabilito con ordinanza sindacale n. 18 del 02/04/2020, di recepimento del DPCM del 01/04/2020 che:
 - 1. tutti i parchi e giardini pubblici (Paiolo – percorso vita – Q.re S. Chiara – ex ospedale Casa Rossi e Parco Masetti), rimangano interdetti all'uso pubblico sino al 13/04/2020 compreso;
 - 2. lo spostamento a piedi o mezzo di biciclette, anche con pedalata assistita, è soggetto alle stesse restrizioni previste per i veicoli a motore, ovvero: per comprovate esigenze di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità e per recarsi presso gli esercizi commerciali rimasti aperti in base al DPCM dell'11/03/2020;
 - 3. la vendita di generi alimentari è vietata nella giornata di domenica, mentre possono restare aperte le farmacie, parafarmacie ed edicole;
 - 4. l'accesso agli esercizi commerciali rimasti aperti deve essere ridotto ad una sola persona per nucleo familiare;
- b) come già stabilito con ordinanza sindacale n. 20 del 06/04/2020, di recepimento dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto, che:
 - 1. i banchi di generi alimentari del mercato settimanale ammessi a rimanere aperti siano raggruppati e disposti in modo tale da permetterne una perimetrazione atta a consentire di istituire un percorso pedonale a senso unico presidiato e sorvegliato dal personale della Polizia Locale in forza presso questo Ente, coadiuvato, laddove le circostanze lo richiedessero da volontari della Protezione civile e/o altro personale comunale, con lo scopo di limitare il più possibile il contatto tra i cittadini;
 - 2. per venditori e compratori, obbligo, per tutti gli esercizi commerciali, anche all'aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca;
- d) secondo DPCM del 10.04.2020:
SPOSTAMENTI:
 - 1. si ricorda che resta vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
 - 2. è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o già affette da patologie di evitare di uscire dalla propria dimora fuori dai casi di stretta necessità;
 - 3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si raccomanda di rimanere al proprio domicilio, evitare i contatti, ed informare immediatamente il proprio medico curante;
 - 4. soggetti in quarantena è fatto divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione;
- e) secondo ordinanza Regione del Veneto n. 40 del 13/04/2020:
 - 1. **uscita di casa solo con mascherina e guanti (o disinfettante) ed esclusivamente da soli;**
 - 2. nei giorni 25 aprile e 1° maggio, picnic e barbecue sono ammessi solo in proprietà privata e limitata al nucleo familiare residente (NO AMICI, CONDOMINI E PARENTI);
 - 3. l'attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona ed indossando mascherina e guanti (o disinfettante);
 - 4. gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici, e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione e fotografia sono chiusi la domenica e gli altri giorni festivi;
 - 5. le imprese che riaprono devono seguire protocolli di sicurezza;
 - 6. è ammessa l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private dandone preventiva comunicazione al Comune;
- f) secondo ordinanza Regione del Veneto n. 42 del 24/04/2020

1. la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di cartoleria e libreria, è ammessa in negozi esclusivamente dedicati e possono aprire, all'interno della Regione Veneto, esclusi festivi e prefestivi;
2. la somministrazione di alimenti e bevande rimane ammessa esclusivamente a domicilio o con modalità "take away" cioè da asporto (es. è possibile comprare il gelato e consumarlo fuori dal locale e mantenendo le distanze di sicurezza);
3. è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali;
4. è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici anche nei mercati settimanali oltre che nei negozi specializzati (fiorerie);
5. è consentito l'accesso ai cimiteri per un tempo massimo di 15 minuti con le seguenti modalità: il lunedì e mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 nel cimitero di Trecenta, l'accesso è consentito per un max di 10 persone per volta, martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel cimitero di Sariano, l'accesso è consentito per un max di 5 persone per volta, il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 nel cimitero di Pissatola, l'accesso è consentito per un max di 3 persone per volta, con un vincolo di massimo 10 persone per le cerimonie funebri; l'accesso sarà regolato dal custode ed è obbligatorio l'uso di guanti e mascherina;

Restano ferme tutte le indicazioni generali ovvero:

- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi , con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso rispetto a quello di residenza o domicilio;
- uscire da casa solo per motivi di urgenza, lavoro o per fare la spesa o esigenze di salute;
- l'uso obbligatorio di mascherine e guanti (o soluzione igienizzante in alternativa), rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, e divieto assoluto di assembramenti;

Trecenta, 24/04/2020

Il Sottoscritto

Sig. LARUCCIA ANTONIO